



Comune di Claviere

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



ORDINANZA

N. 2 DEL 16/10/2018

OGGETTO:

Ordinanza divieto di sosta ed accampamento su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

DATO ATTO che il Comune di Claviere ha una notevole valenza turistica e, specialmente durante la stagione invernale alla quale ci stiamo avvicinando, riceve un continuo afflusso di turisti che con veicoli quali campers, caravans, roulottes e similari adibiti a dimora, a causa delle possibili precipitazioni nevose, potrebbero inficiare la viabilità e la rimozione della neve nel centro abitato causando problemi nella circolazione ed alla sicurezza urbana;

PREMESSO che si verifica di frequente l'insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli quali campers, caravans, roulottes, tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza autorizzazione invadendo la carreggiata e le aree pubbliche occupando parcheggi non certamente sufficienti per mezzi di così ingombranti dimensioni;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l'allestimento di tende, giacigli ed altro, in generale da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sia sotto l'aspetto viabile che igienico sanitario, nonché della sicurezza pubblica e del decoro urbano;

VISTA la situazione attuale dal punto di vista dell'ordine pubblico venutasi a creare nelle ultime settimane e riportata dai mass media nazionali;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare conseguenze per la popolazione e turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con campers, roulotte, caravans e altri mezzi meccanici per tempo superiore a minuti 120 (ore due) e con tende, baracche giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone per tutte le ventiquattro ore;

ATTESO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

VISTI: - l'art. 54, commi 4 e 4bis, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;

- Il D. L.vo 285/1992
- Il vigente Regolamento d'Igiene
- L'art. 2 del D.M 5.8.2008

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto di sosta superiore a 120 minuti (due ore), per la durata di tre mesi dalla data di sottoscrizione della predetta ordinanza, per campers, roulotte, caravans, nonché il divieto permanente di sosta 0/24 di campeggi abusivi di veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone;

DISPONE

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione **della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P.** oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue **l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero immediato con l'obbligo di pulizia integrale dell'area occupata.**

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è comunicato al Prefetto ai fini di cui al comma 9 dell'art.54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 2008 n. 125;

AVVISA

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Torino, alla Questura, al Comando Provinciale di Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'ASL - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa ed agli interessati mediante lettura del dispositivo da parte delle Forze di polizia all'atto del controllo.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

AVVERTE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Claviere;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – p.za V. Amedeo n° 1
CESANA T.SE;

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale.